

**Art. 41**

*Commissione pari opportunità*

1. Viene istituita la Commissione pari opportunità provinciale per garantire nell'ambito della Provincia di Trieste l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i generi.

2. La Commissione pari opportunità è un organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta provinciale.

3. La Commissione pari opportunità svolge le seguenti funzioni:

- a) Diffonde la consapevolezza e la valorizzazione della differenza di genere.
- b) Sostiene l'acquisizione di poteri e responsabilità delle donne in ambito sociale nei centri decisionali della politica e dell'economia locale (Empowerment).
- c) Integra le scelte politiche e di programmazione del Governo locale con la prospettiva della differenza di genere (Mainstreaming).
- d) Favorisce l'attuazione di programmi di formazione sui diritti fondamentali delle donne e sulla differenza di genere a partire dalle istituzioni scolastiche.
- e) Verifica lo stato di attuazione della normativa in materia di parità al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti istituzionali.

4. La Commissione pari opportunità è nominata dal Consiglio provinciale e dura in carica per il mandato dello stesso.

5. La Commissione pari opportunità è composta da donne appartenenti ad associazioni e movimenti di riconosciuta rappresentatività sul territorio della Provincia di Trieste e da esperte di accertata competenza nei settori socio-sanitario, della cultura e dell'istruzione, dell'economia e del lavoro, e di quanto abbia attinenza con la condizione della donna.

6. La Commissione pari opportunità ha 15 (quindici) componenti e ne fanno parte di diritto le Consigliere provinciali in carica a titolo consultivo.

7. La Commissione pari opportunità, in autonomia, consulta e intrattiene rapporti collaborativi con altre istituzioni pubbliche o private aventi le medesime finalità istituzionali o impegnate in problematiche affini.

8. La Commissione pari opportunità è dotata di un proprio Regolamento interno.

9. La Commissione pari opportunità elegge al proprio interno la Presidente a maggioranza degli aventi diritto al voto.

10. La Commissione pari opportunità sarà consultata dalla Giunta provinciale sui documenti di bilancio e sugli atti e piani di spesa che abbiano diretta rilevanza per la condizione femminile. Può essere preventivamente consultata in sede di Commissione consiliare permanente nelle forme e modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento provinciali per le audizioni, sugli atti di indirizzo e di programmazione generale nonché su quelli a carattere regolamentare relativi a materie non incidenti direttamente sulla condizione femminile.